



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DI GIOVAN PAOLO, MARCENARO, CASSON, SANNA, CAROFIGLIO, LIVI BACCI, VIMERCATI, GHEDINI, SANGALLI, SCANU, FIORONI, Mauro Maria MARINO, RANDAZZO, NEGRI, MOLINARI, MICHELONI, PERTOLDI, ANDRIA, ANTEZZA, DE CASTRO, PERDUCA, Mariapia GARAVAGLIA, AMATI, MONGIELLO, ADAMO, BLAZINA e CHIURAZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2009**

Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale e coordinamento con i garanti o autorità regionali con identica finalità

ONOREVOLI SENATORI. - il nostro Paese, come moltissimi altri, ha festeggiato ai più alti livelli istituzionali il sessantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, con interventi del Capo dello Stato, della Presidenza della Camera dei deputati e della Presidenza del Senato della Repubblica che ha potuto altresì presentare la particolare attenzione che questo ramo del Parlamento ha sempre avuto per questi temi, riconfermando la costituzione, lo scorso 4 dicembre 2008, della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica - XVI legislatura.

Tutto questo impegno, affinché non resti un mero appello morale, seppur così alto e significativo, deve tradursi, in politica, in una serie di atti legislativi conseguenti, che cooperino alla realizzazione dei fini della Dichiarazione universale dei diritti umani che riecheggiano vigorosamente in molte parti della nostra stessa Costituzione.

In particolare, riferendoci all'oggetto di questo disegno di legge, riteniamo segno di grande civiltà, che il Paese che ha dato i natali a Cesare Beccaria, affronti con sempre viva attenzione l'attuazione dei temi introdotti specificatamente dalla nostra Carta costituzionale all'articolo 27.

Nessun articolo di legge, neppure di una così ben congegnata Carta costituzionale, potrà mai rappresentare e contenere tutto ciò che significa, nei fatti concreti della quotidianità, la privazione della libertà di un essere umano.

Anche quando legittimamente imposta nella evidente e provata necessità di difesa della vita e dell'organizzazione sociale che liberamente ci siamo dati.

Innanzitutto, poiché ci siamo liberati con il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione, dell'idea che ad altri esseri umani spetti il diritto di decidere della morte di altri, quand'anche giudicato colpevole, non rimane che occuparci del limite sancito dal terzo comma del medesimo articolo: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Qui ci riferiamo esplicitamente alla condizione di vita di chi è giudicato e privato della libertà con sentenza definitiva e dunque destinato, per il tempo indicato dalla legge a luoghi di reclusione.

Purtroppo questa condizione potrebbe, nel caso di detenzione cautelare (nel passato accadeva maggiormente anche se oggi risulta comunque rilevante), riprodursi anche per i casi che ricadono ancora nella previsione del secondo comma dell'articolo 27 della Costituzione che recita: «L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva», condizione che rischia di apparire, a seconda della sentenza, o di anticipo della pena o di ingiusta detenzione.

Naturalmente occorre considerare lo stato delle nostre carceri, che come sappiamo, sono per lo più vecchie per costruzione e concezione, sovraffollate e spesso costituiscono un luogo di cattiva condizione della vita umana anche per i servitori dello Stato, mai troppo ringraziati, che vi prestano servizio.

In ogni caso, poiché il problema delle nostre carceri è complesso, investendo questioni di natura filosofico-morale, giuridica, organizzativa e perfino economica, si rimanda ad altro provvedimento la definizione delle politiche generali di intervento e miglioramento sull'universo carcerario.

In questa sede, sulla base di tali necessarie premesse e facendo seguito anche al lavoro svolto delle passate legislature e in modo particolare nella XV legislatura con riferimento al testo unificato delle proposte di legge approvato dalla Camera dei deputati, trasmesso al Senato della Repubblica (vedi atto Senato n. 1463) e decaduto con la fine della legislatura, si vuole affrontare il tema di una legge quadro che istituisca un Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento nella società, rappresentando il quadro di riferimento concorrente per l'attività promossa dai garanti o dalle autorità di garanzia istituiti a livello locale.

In uno schema di moderno e reale federalismo solidale, occorre costituire un riferimento nazionale che si integri con i già presenti e futuri analoghi riferimenti regionali, promuovendone l'istituzione quando non già presente, e con i quali si condividano i fini, l'informazione e la formazione, nel rispetto del territorio ma anche costituendo un complessivo sistema a rete, che risponda alla generale, comune esigenza superiore del bene degli esseri umani e del «bene comune» rappresentato, per tutta la nostra società civile, dal loro recupero morale e sociale.

Più nello specifico si intende costituire un'autorità monocratica, con la previsione di un componente vicario per ovvi motivi di continuità dell'attività, la cui nomina ad opera dei Presidenti delle Camere assicuri il ruolo di *super partes*, necessario a garantire un attento ed obiettivo esame della situazione carceraria, per migliorarne le forme di detenzione ed assicurare la reale e dovuta presenza di umanità e civiltà nei luoghi che dovrebbero ricostruire il senso della legalità.

È evidente come tale ruolo debba essere svolto in collaborazione con l'Amministrazione penitenziaria ed i magistrati di sorveglianza.

E proprio il ruolo nuovo del Garante nazionale, con i garanti e/o autorità regionali,

può costituire un momento fondamentale di rilancio dell'attività di attenzione e di miglioramento dell'intero universo carcerario.

Si immagina, infatti, il Garante nazionale, con i garanti e/o autorità regionali, come un riferimento per l'interno ma anche il veicolo di una apertura e di una comunicazione ufficiale alle istituzioni pubbliche. Lo si immagina, infatti, non solo riferimento del singolo detenuto, ma promotore di riflessione sui dati, le statistiche, le eventuali indagini sociali e, naturalmente, *rapporteur* privilegiato verso il Parlamento ed i corpi legislativi regionali.

Per fare ciò il Garante nazionale non può certo essere un'autorità sulla quale si riversano mille e mille richieste senza che egli abbia almeno i poteri per

- conoscere lo stato generale e particolare delle istituzioni carcerarie (singolo carcere ma anche a livello settoriale, ad esempio la sanità penitenziaria),

- avere ampio accesso a tutti gli istituti penitenziari,

- formulare proposte ai singoli istituti penitenziari e alle istituzioni connesse (corpi di polizia penitenziaria, magistratura di sorveglianza, amministrazione penitenziaria, Ministero della giustizia) per il miglioramento delle condizioni generali di detenzione e per l'adeguamento agli *standard* europei,

- monitorare dati statistici e presentare annualmente una relazione al Parlamento.

Come ricordano altri disegni di legge in merito, in particolare quello del senatore Fleres (atto Senato n. 343), molte Nazioni europee già adottano organismi simili, e tutte quelle che hanno scelto di sperimentare la soluzione dell'*ombudsman*, ne hanno tratto giovamento, riducendo al minimo i problemi incontrati nella normale *routine* di avvio.

Come dicevamo all'inizio, i diritti (e relativi doveri, singoli e collettivi) oltre che proclamati, vanno realizzati.

La condizione delle nostre carceri, il loro sovraffollamento, il difficile servizio prestato dall'Amministrazione penitenziaria, il benes-

sere di coloro che scontano un giudizio definitivo e ancor più quello di chi eventualmente attende il giudizio definitivo, ci impongono di tentare di costruire una rete che sia foriera di elevamento degli attuali stan-

*dard*, di miglioramento della condizione generale e premessa al reinserimento nella società civile.

Tutti ne guadagneranno qualcosa, *in primis* la civiltà del nostro Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale)*

1. È istituito il Garante nazionale per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, di seguito denominato «Garante».

2. L'Ufficio del Garante è composto dal Garante nazionale e da un Garante vicario. Quest'ultimo assume le funzioni del Garante nazionale in caso di assenza o impedimento del medesimo.

3. Il Garante e il Garante vicario sono nominati, su proposta del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente della Senato della Repubblica, con apposito decreto del Presidente della Repubblica.

4. Il Garante e il Garante vicario sono scelti tra persone residenti nel territorio della Repubblica da almeno dieci anni, che siano in possesso di adeguato *curriculum* professionale di magistrato, avvocato o docente di materie di diritto da almeno dieci anni, ex membro o membro di Assemblee elettive regionali o nazionali, ex membri di Autorità nazionali, dal quale si evinca una consolidata esperienza nella tutela dei diritti umani e di cittadinanza ovvero nella promozione delle attività sociali dei detenuti.

5. Il Garante e il Garante vicario restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

## Art. 2.

*(Rapporti con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale)*

1. Il Garante coopera con i garanti o le autorità regionali o locali, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l'ente interessato. Almeno una volta all'anno, in preparazione del rapporto annuale da presentare al Parlamento il Garante si riunisce in assemblea con i rappresentanti dei garanti o autorità regionali o locali

## Art. 3.

*(Funzioni e poteri del Garante)*

1. Nell'esercizio della funzione di garanzia dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, il Garante:

a) esercita la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;

b) adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze ed ai reclami che sono ad esso rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della presente legge;

c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;

d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattamento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza;

e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti agli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

f) pone in essere ogni iniziativa necessaria od opportuna al fine di promuovere e facilitare, anche attraverso azioni congiunte con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, l'inserimento lavorativo dipendente ed autonomo nonché il recupero culturale e sociale e la formazione scolastica ed universitaria delle persone private della libertà personale, incluse quelle che scontano la pena anche in forma alternativa nel territorio italiano, intervenendo anche a sostegno della famiglia ed in particolare dei figli minorenni; la sua attività è rivolta anche ai detenuti italiani che scontano la pena al di fuori del territorio nazionale in collaborazione con le autorità diplomatiche e consolari;

g) vigila affinché venga garantito l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei soggetti di cui alla lettera f) e dei loro familiari, per quanto di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali, tenendo conto della loro condizione di restrizione. A tale scopo il Garante si rivolge alle autorità competenti per eventuali informazioni, segnala il mancato o inadeguato rispetto di tali diritti e conduce un'opera di assidua informazione e di costante comunicazione alle autorità stesse.

Coopera all'occorrenza con il Garante per la protezione dei dati personali;

*h)* promuove iniziative ed attiva strumenti di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani delle persone private della libertà personale, del loro recupero sociale e della umanizzazione della pena detentiva;

*i)* promuove con le amministrazioni interessate protocolli di intesa utili al migliore espletamento delle sue funzioni;

*l)* esprime parere sui piani predisposti dal Governo destinati ai detenuti o ex detenuti;

*m)* partecipa alla identificazione delle linee guida e dei programmi di formazione professionale delle Forze dell'ordine e di pubblica sicurezza;

*n)* coopera con gli enti locali e regionali per quanto di rispettiva competenza nell'ambito dei poteri stabiliti dal titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Il Garante svolge le sue funzioni in maniera indipendente.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti, all'Ufficio del Garante è destinato personale della pubblica amministrazione statale, delle regioni e degli enti locali da individuare nell'ambito delle attuali dotazioni organiche, su proposta del Garante. Il trattamento giuridico ed economico del Garante è stabilito, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri e deve essere idoneo ad assicurare la necessaria autonomia ed indipendenza dell'organo. Con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante, definisce, altresì, le modalità di funzionamento dell'ufficio. Se è nominato Garante un dipendente pubblico o un dipendente di enti ed istituti sottoposti alla vigilanza della regione, questi è collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

4. Ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, è istituito presso il Garante l'ufficio per le relazioni con il pubblico cui destinare almeno cinque unità di personale, in servizio nella pubblica amministrazione statale, regionale e locale, esperti in materia di comunicazione pubblica istituzionale e con una anzianità di servizio di almeno cinque anni. Ai sensi della medesima legge n. 150 del 2000 è istituito presso il Garante l'ufficio stampa composto da tre giornalisti, pubblicista o professionista con almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, di cui uno con la qualifica di redattore capo. I giornalisti, ai sensi della medesima legge n. 150 del 2000, sono reclutati attraverso procedura selettiva pubblica. Il Garante può nominare un portavoce con le modalità ed i compiti di cui all'articolo 7 della legge n. 150 del 2000.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, la spesa complessiva di 10 milioni di euro, di cui 9.600.000 euro per il funzionamento dell'ufficio e 400.000 euro quale compenso per l'attività del Garante e del Garante vicario.

6. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere *a)* e *b)*, il Garante e il Garante vicario:

*a)* visitano, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l'esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio; le prerogative di cui alla presente lettera sono estese con le medesime modalità e nell'ambito del territorio di competenza, ai garanti regionali, provinciali e comunali,

ai dirigenti ed ai funzionari dei loro uffici ed ai professionisti, esperti e consulenti e collaboratori nominati sia dal Garante che dai garanti regionali e a livello locale in possesso di apposita nomina scritta notificata ai provveditorati regionali sono autorizzati ad accedere negli istituti penitenziari purché muniti di tesserino di riconoscimento che certifichi la prestazione di servizio presso i medesimi uffici dei garanti, ed altresì quando agiscono su incarico del Garante fuori dall'area di rispettiva competenza territoriale;

*b)* nel rispetto della normativa applicabile ai soggetti pubblici in materia di protezione dei dati personali ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, prendono visione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale;

*c)* richiedono alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera *a)* le informazioni e i documenti che ritengano necessari, fermo restando il divieto di cui alla lettera *b)*;

*d)* nel caso in cui l'amministrazione responsabile non fornisca risposta nel termine di un mese alla richiesta di cui alla lettera *c)*, informano il magistrato di sorveglianza territorialmente competente e possono richiederogli di emettere ordine di esibizione dei documenti richiesti;

*e)* nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informano il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro due mesi, dell'esistenza del segreto.

7. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, il Garante o il Garante vicario, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visitano, in condizioni di sicurezza, i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del citato

testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale, nonché visitano, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza.

Art. 4.

*(Destinatari)*

1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante senza vincoli di forma.

2. All'articolo 35, numero 2), della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «al magistrato di sorveglianza» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, in alternativa, al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale o al suo vicario».

Art. 5.

*(Procedimento)*

1. Il Garante o il Garante vicario, quando verificano che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), tengono comportamenti non conformi alle norme e ai principi indicati all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della presente legge, sono fondati, richiede all'amministrazione interessata di agire in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

2. L'amministrazione interessata, se disattende la richiesta, deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di un mese.

3. Se l'amministrazione interessata omette di conformarsi e il dissenso motivato non è comunicato o non è ritenuto sufficiente, il Garante si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati.

4. Se gli uffici sovraordinati di cui al comma 3 decidono di provvedere in conformità alla richiesta del Garante, l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria.

5. Se gli uffici sovraordinati di cui al comma 3 decidono di non accogliere la richiesta, il Garante trasmette il reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide ai sensi dell'articolo 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. Il Garante, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

7. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 6, il Garante o il Garante vicario, a seconda dei casi, possono richiedere l'intervento del questore o del Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri o del Comandante provinciale della Guardia di finanza.

8. Il Garante o il Garante vicario, quando ritengono che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, tengano comportamenti non conformi alle disposizioni degli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto

1999, n. 394, e successive modificazioni, ovvero che le istanze e i reclami ad esso rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture siano fondati, richiede all'amministrazione interessata di determinare in conformità, anche formulando specifiche raccomandazioni.

9. Fermo restando il procedimento previsto ai commi 2, 3 e 4, se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta di cui al comma 8, il Garante o il Garante vicario possono richiedere all'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputano illegittimo ovvero di ordinare all'amministrazione di tenere il comportamento dovuto.

#### Art. 6.

##### *(Relazione annuale del Garante)*

1. Il Garante presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a tutelare e promuovere i diritti delle persone private della libertà. Nel caso di mancata trasmissione della relazione entro il termine previsto dal presente comma, fermo restando l'obbligo della relativa presentazione, il Garante riferisce oralmente alle competenti Commissioni parlamentari entro i trenta giorni successivi.

2. Il Garante riferisce annualmente ai Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, e del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Garante redige altresì un bollettino ufficiale delle sue attività.

3. Ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e l'urgenza, il Garante presenta al Parlamento apposite relazioni su specifiche questioni emerse nello svolgimento delle sue funzioni.

4. La relazione annuale e le relazioni di cui al comma 2 sono contestualmente trasmesse al Comitato europeo per la preven-

zione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, istituito presso il Consiglio d'Europa ai sensi della Convenzione europea adottata a Strasburgo il 26 novembre 1987, di cui alla legge 2 gennaio 1989, n. 7, e agli organismi internazionali, previsti da Convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte, competenti in materia di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà.

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a euro 6.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a euro 4.000.000 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per gli anni successivi all'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



